CITTA' di GARESSIO

Provincia di CUNEO

- UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -

12075 GARESSIO (CN) – Piazza Carrara, 141 – Tel. 0174 805660 – FAX 0174 805661

Prot. n° 11772/09

Ordinanza n° 103/09

IL SINDACO

Premesso:

- che è diffusa, in Italia come nel resto del mondo, la consuetudine di festeggiare il Capodanno con il lancio di petardi e botti di vario genere;
- che, ogni anno, la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica, ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;
- rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;
- considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un'usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinchè ciascuno sia pienamente consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri;
- richiamati i Regolamenti Comunali vigenti
- Visti:
  - Il D.Lgs 31.3.1998 n. 114:
  - il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

R 443
CITTA' DI GARESSIO
Pubblicata all'Albo Pretorio
dal 17.12.09
al 01.01.2010
Lì, 02.01.2010
Il Segretario Comunale
Salvatico dott. Fabrizio

ORDINA

per la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti, saranno osservate, per i motivi esplicitati in premessa, le seguenti disposizioni:

a) vendita negli esercizi commerciali abilitati
è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla Legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che puo' essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita;

b) uso
è consentito esclusivamente accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate e adottando le opportune cautele al fine di non arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose.

RICHIAMA

I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulle conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché i festeggiamenti, non debbano, in nessun modo, essere funestati da incidenti e/o danneggiamenti.

In particolare

RACCOMANDA

- di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero si rinvenire;
- di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo.

Si provvederà a dare la massima divulgazione alla presente ordinanza, e se ne trasmetterà copia alle Forze dell'Ordine.

L'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'Articolo 7-bis del D. Lgs 18.08.2000, n° 267 che prevede sanzioni da € 25 a € 500, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria di **50 € (cinquanta),** fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Garessio, lì 15 dicembre 2009

IL SINDACO
Renato CHINEA